

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2008, **n. 46/R**

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

Visto, tra gli altri, l’art. 13 della citata legge che prevede che la Giunta regionale emani un regolamento finalizzato a definire le modalità di applicazione della legge regionale stessa, ed in particolare in materia di: acque reflue domestiche ed assimilate, trattamenti appropriati delle acque reflue urbane, gestione delle acque meteoriche dilavanti, acque di restituzione, monitoraggio e flussi dati;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 12, adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 19 giugno 2008;

Acquisito il parere favorevole con richieste e raccomandazioni delle Commissioni 2^a e 6^a del Consiglio regionale della Toscana, espresso congiuntamente nella seduta del 16 luglio 2008;

Ritenuto di accogliere parzialmente le sopra citate richieste e raccomandazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2008, n. 678, che approva il Regolamento di

attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

EMANA

il seguente Regolamento:

Titolo I
NORME GENERALI

Capo I

Norme generali, monitoraggio e flusso dati

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Attività di controllo delle acque reflue

Art. 4 - Sistema informativo e flusso dati

Titolo II
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
DI ACQUE REFLUE

Capo I

Rilascio di nuove autorizzazioni

Art. 5 - Oneri istruttori per l’autorizzazione

Art. 6 - Ricezione e trasmissione delle domande

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande

Art. 8 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali

Art. 9 - Rilascio delle autorizzazioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane e industriali

Art. 10 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche

Art. 11 - Rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali

Art. 12 - Prescrizioni regionali

Capo II

Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue

Art. 13 - Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue

Art. 14 - Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura

Capo III

Autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione

Art. 15 - Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura

Art. 16 - Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura

Titolo III

ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE E TRATTAMENTI APPROPRIATI

Capo I

Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati

Art. 17 - Campo di applicazione

Art. 18 - Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti

Art. 19 - Disposizioni generali sui trattamenti appropriati

Art. 20 - Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali

Titolo IV

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 21 - Ambito di applicazione

Capo II

Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

Art. 22 - Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

Art. 23 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Art. 24 - Divieti di utilizzazione di letami e liquami

Art. 25 - Trattamenti degli effluenti di allevamento

Art. 26 - Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili

Art. 27 - Accumulo temporaneo di letami

Art. 28 - Criteri generali per l'utilizzazione delle acque reflue agroalimentari

Art. 29 - Comunicazione ai fini dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento

Capo III

Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide

Art. 30 - Ambito di applicazione

Art. 31 - Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Art. 32 - Modalità e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Art. 33 - Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Art. 34 - Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Art. 35 - Modalità di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Art. 36 - Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide

Titolo V

ACQUE METEORICHE DILAVANTI

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 37 - Ambito di applicazione

Capo II

Disciplina delle acque meteoriche dilavanti

Art. 38 - Norme generali

Art. 39 - Acque meteoriche contaminate

Art. 40 - Disposizioni sulle AMD derivanti dalle aree di cava, dagli impianti di lavorazione di inerti e dai cantieri

Art. 41 - Indicazioni per la gestione delle AMPP

Art. 42 - Indirizzi per il trattamento delle AMPP derivanti dagli insediamenti e dagli stabilimenti non inclusi nell'elenco di cui all'Articolo 39

Art. 43 - Indirizzi per il trattamento delle AMD e delle AMPP derivanti dagli insediamenti e dagli stabilimenti inclusi nell'elenco di cui all'Articolo 39.

Art. 44 - Indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena

Art. 45 - Norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche

Titolo VI

SCARICHI A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI A FORTE FLUTTUAZIONE STAGIONALE

Capo I

Disciplina degli scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale

Art. 46 - Ambito di applicazione

Art. 47 - Criteri generali

Titolo VII

ACQUE DI RESTITUZIONE

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 48 - Ambito di applicazione

Capo II

Disciplina delle acque di restituzione

Art. 49 - Norme generali

Art. 50 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti di potabilizzazione

Art. 51 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica

Art. 52 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e da perforazioni diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a) della legge regionale

Art. 53 - Criteri tecnici per l'identificazione di corpi idrici superficiali interni

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Art. 54 - Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Capo II

Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche e urbane

Art. 55 - Norme transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche e urbane

Capo III

Cessazione di efficacia, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 56 - Cessazione di efficacia

Art. 57 - Abrogazioni

Art. 58 - Entrata in vigore

Allegati

Allegato 1 - Monitoraggio e controllo degli scarichi e gestione dei flussi dati

Allegato 2 - Assimilazione ad acque reflue domestiche

Allegato 3 - Trattamenti appropriati

Allegato 4 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari, delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Allegato 5 - Acque meteoriche dilavanti

Allegato 6 - Scaricatori di piena e fognature bianche

Allegato 7 - Condizioni per il rilascio da impianti di potabilizzazione ad uso del SII

Titolo I

NORME GENERALI

Capo I

Norme generali, monitoraggio e flusso dati

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) di seguito denominata "legge regionale".

Art. 2

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato "decreto legislativo", e della legge regionale ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

a) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'articolo 27;

b) acque di vegetazione: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;

c) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;

e) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;

f) destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;

g) distanza dall'inizio dell'arenile: si intende la distanza misurata a partire dalla prima duna fissa vegetata da piante arboree per gli arenili marini. Per i laghi a partire dal limite dell'area di massimo invaso ed ove sia presente un arenile dal termine dello stesso verso terra;

h) distanza dalle sponde dei corsi d'acqua: si intende la distanza dai corpi idrici, come identificati dall'articolo 53, misurata in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine del corso di acqua o, in mancanza di esso, dal ciglio di sponda del corso d'acqua;

i) effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali

lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

j) fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

k) gestore: il gestore, diverso dal gestore del servizio idrico integrato (SII), di fognature pubbliche e/o di impianti di depurazione delle acque reflue;

l) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;

4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

m) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame;

2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera l) punto 2;

3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;

4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera qualora destinate ad utilizzo agronomico;

n) nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

o) piano di emergenza: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali e/o ad eventi programmati straordinari connessi all'esercizio degli impianti;

p) primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformità con la normativa vigente;

q) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;

r) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedoge-

morfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

s) sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l'effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo;

t) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;

u) stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;

v) stoccaggio di acque reflue agroalimentari: limitatamente alle acque destinate all'utilizzazione agronomica il deposito delle acque reflue agroalimentari;

w) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;

x) trattamento: qualsiasi operazione, limitatamente alle acque e materie destinate all'utilizzazione agronomica, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;

z) zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.

Art. 3

Attività di controllo delle acque reflue

1. Le province, i comuni e le autorità di ambito territoriale ottimale (di seguito denominate AATO) di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), nella sede del comitato provinciale di cui all'articolo 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), definiscono, d'intesa con l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (di seguito denominata ARPAT), il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l'ARPAT è tenuta ad attuare ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale.

2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.

3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalità e i criteri da inserire nei protocolli di autocontrollo eventualmente sottoscritti di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Le determinazioni della provincia sono recepite nel protocollo di monitoraggio che l'ARPAT definisce con il

gestore unico del SII di cui al decreto legislativo e alla l.r. 81/1995 o, fino alla sua attuazione, con l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione.

4. L'ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia ai gestori del SII, agli enti competenti al controllo ed alla Giunta regionale.

Art. 4

Sistema informativo e flusso dati

1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l'elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazioni descrittive definite all'allegato 1, capo 1 al presente regolamento.

2. L'ARPAT trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio delle acque effettuato ai sensi di quanto previsto dagli allegati alla parte III del decreto legislativo secondo le modalità definite all'allegato 1, capi 2 e 3 al presente regolamento.

3. Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le scadenze e le modalità previste all'allegato 1, capo 4, al presente regolamento.

4. L'ARPAT, ricevute l'informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (di seguito denominata APAT), le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell'ARPAT stessa, all'APAT ed al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono trasmesse alla Regione anche ai fini degli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale

Titolo II

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

Capo I

Rilascio di nuove autorizzazioni

Art. 5

Oneri istruttori per l'autorizzazione

1. La somma dovuta all'atto della presentazione della

domanda di autorizzazione di cui agli articoli 5, 6 e 10 della legge regionale, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere 50 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed 100 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, gli enti competenti che autorizzano lo scarico.

2. L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione è stabilita sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPAT, fissate dalla Regione Toscana, in relazione al tipo di recettore e di acque reflue e comunicata al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento.

4. In caso di rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento le somme versate ai sensi dei commi 1 e 2 non sono rimborsate.

Art. 6

Ricezione e trasmissione delle domande

1. Le domande di autorizzazione sono presentate:

- a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della legge regionale;
- b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AATO.

2. Nel caso di attività commerciali e di produzione di beni o servizi la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata, ove presente, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), che la fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente.

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda è presentata utilizzando la modulistica predisposta a cura degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni.

2. La modulistica deve soddisfare le necessità informative connesse all'utilizzo delle procedure di gestione messe a disposizione dal Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana, di cui all'articolo 27 della l.r. 66/1995, (di seguito denominato SIRA), e dalle sue banche dati.

Art. 8

Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali

1. La provincia definisce con proprio atto i criteri, le modalità e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale.

2. La provincia provvede inoltre:

a) alla costituzione di un comitato tecnico consultivo di cui può avvalersi per le autorizzazioni;

b) ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 66/1995, della consulenza tecnica dell'ARPAT anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a);

c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.

Art. 9

Rilascio delle autorizzazioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali

1. La provincia, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'articolo 99 del decreto legislativo. La provincia nell'atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l'impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale.

2. I riusi delle acque attuati attraverso il riciclo interno agli impianti di depurazione non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 10

Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche

1. Il comune definisce con proprio atto i criteri, le modalità e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale.

2. Il comune provvede inoltre:

a) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 66/1995, per gli scarichi con potenzialità superiore ai cento abitanti equivalenti (di seguito denominati AE);

b) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.

Art. 11

Rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali

1. L'AATO definisce con proprio atto i criteri, le modalità e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale.

2. L'AATO inoltre:

a) si avvale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori se presenti e, per la prima autorizzazione allo scarico, anche dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 66/1995;

b) trasmette al gestore del SII, ad altri gestori se presenti, e all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.

Art. 12

Prescrizioni regionali

1. I titolari degli scarichi di acque reflue comunicano all'ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.

2. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane o industriali con oltre cento AE verificano, almeno due volte all'anno, il permanere delle condizioni di massimo e minimo carico in ingresso all'impianto di depurazione dichiarate nella domanda di autorizzazione, annotandole sul registro d'impianto.

3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre cento AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività, installano uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di installazione degli strumenti sia disposto nell'ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata, qualora lo scarico avvenga in pubblica fognatura l'installazione degli strumenti può essere sostituita da una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate.

4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti:

a) ad installare uno strumento di misura del volume prelevato;

b) a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione dei prelievi al gestore del SII nel caso lo scarico sia in pubblica fognatura.

5. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE sono tenuti:

a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;

b) a registrare sul registro d'impianto i volumi annui e medi mensili delle portate scaricate;

c) a garantire che, al fine del contenimento della formazione di sostanze pericolose nelle acque superficiali, la disinfezione, con sostanze a base di composti del cloro, delle acque di scarico sia attuata solo nei casi specificatamente previsti e con le modalità definite nell'autorizzazione allo scarico ai soli fini della tutela della salute. In caso di necessità il gestore può eseguire, per i tempi strettamente necessari disinfezioni di emergenza con composti del cloro informandone tempestivamente l'ARPAT. Restano fatte salve le disposizioni a tutela della salute disposte dalle autorità sanitarie.

6. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, sono tenuti:

a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;

b) ad installare uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo;

c) a registrare sul registro d'impianto i volumi annui e medi mensili delle portate scaricate;

d) al rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, lettera c).

7. Le province, i comuni e le AATO inseriscono in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6, adattandole ai casi specifici come indicato al comma 8.

8. Le province, i comuni e le AATO adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 ai casi specifici tenendo conto:

a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;

b) della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;

c) della necessità che gli strumenti di misura siano resi facilmente accessibili alla verifica del gestore del SII o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo dell'adempimento delle prescrizioni.

9. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane presentano congiuntamente alla domanda di autorizzazione allo scarico il piano di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o).

10. La provincia, nella definizione delle autorizzazioni relative allo scarico di acque reflue urbane, tiene conto delle previsioni contenute negli accordi di programma eventualmente sottoscritti ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale disponendo le apposite prescrizioni.

11. Per gli scarichi di cui all'articolo 124, comma 9 del decreto legislativo il comune o la provincia, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell'atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile.

Capo II

Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue

Art. 13

Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue sono rinnovate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 124, comma 8 del decreto legislativo.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in relazione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le procedure istruttorie di cui al capo I.

3. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono prevedere procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni.

4. I titolari delle autorizzazioni possono accedere alle procedure semplificate di rinnovo a condizione che dichiarino:

a) il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate nonché la buona gestione;

b) il rispetto delle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

Art. 14

Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura

1. Ai sensi dell'articolo 124, comma 8 del decreto

legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o in base a quanto disposto dall'articolo 10, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Capo III

Autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione.

Art. 15

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura è rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto.

2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, sulla base della documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico per l'autorizzazione dell'impianto, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, può provvedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria ove determina:

- a) i tempi necessari per il raggiungimento dell'efficacia prevista nelle diverse sezioni dell'impianto in seguito al primo avviamento;
- b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- c) le modalità di monitoraggio della funzionalità complessiva dell'impianto in fase di attivazione;
- d) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.

4. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel

progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori o da una dichiarazione del titolare dello scarico.

5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da relativa dichiarazione del titolare dello scarico.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:

- a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;
- b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.

7. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialità inferiore a duemila AE, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

8. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

Art. 16

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura è rilasciata dall'AATO, sentiti il gestore del SII ed gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.

2. L'autorizzazione provvisoria determina:

- a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase;
- b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- c) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura.

5. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

Titolo III

ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE E TRATTAMENTI APPROPRIATI

Capo I

Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati

Art. 17

Campo di applicazione

1. Il presente titolo in attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare:

a) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo;

b) i trattamenti di cui all'articolo 100, comma 3, e all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo.

Art. 18

Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti

1. Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni stabilite nell'allegato 2 al presente regolamento.

2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto legislativo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;

b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni dell'allegato 2, capo 2, nel caso di scarico sul suolo, e dell'allegato 3, capo 1 al presente regolamento nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;

c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;

d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manuten-

zione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 al presente regolamento.

3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

4. Da reti fognarie private a servizio di stabilimenti derivano di norma acque reflue industriali, domestiche o AMD.

5. Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici.

Art. 19

Disposizioni generali sui trattamenti appropriati

1. I trattamenti depurativi di cui all'articolo 105, comma 2 del decreto legislativo (di seguito denominati trattamenti appropriati), possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:

a) agglomerati o insediamenti fino a duemila AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;

b) agglomerati o insediamenti fino a diecimila AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.

2. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.

3. I trattamenti appropriati sono individuati e strutturati ai fini dei seguenti obiettivi:

a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;

b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;

c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;

d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all'articolo 99 del decreto legislativo;

e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato;

f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati.

4. Per gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3, la conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue urbane è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;

b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte, secondo le disposizioni dell'allegato 3, capo 1 al presente regolamento, nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;

c) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento secondo le disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento;

d) non compromettere il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.

5. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

6. L'ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione:

a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo dell'impianto di depurazione che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento;

b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione;

c) i limiti allo scarico sulla base dell'allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo qualora nell'impianto di depurazione, ancorché rientrante come tipologia in quelli dell'articolo 20, sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.

7. Gli impianti, o parti di essi, esistenti tra il piede di utenza ed il punto di scarico finale se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza sono considerati utili alla realizzazione delle tipologie descritte all'articolo 20.

8. Per gli agglomerati con meno di duemila AE, se recapitanti in acque superficiali interne e di transizione, e con meno di diecimila AE, se recapitanti in acque superficiali marino costiere, le priorità di adeguamento dei sistemi di raccolta e trattamento, definite negli accordi di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale, sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) potenzialità dell'impianto;

b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell'agglomerato;

c) complessità dell'intervento di adeguamento e sua tempistica;

d) contributo al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;

e) effettivo impatto sul corpo idrico recettore e sul reticolo prossimale allo stesso relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione e sul permanere o l'insorgere di problemi igienico sanitari.

9. Nell'accordo di programma di cui all'articolo 26, comma 2, per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a duecento, possono essere ritenuti appropriati i trattamenti esistenti, anche se diversi da quelli di cui all'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, qualora, per gli stessi, sia accertato che il loro effettivo impatto sul corpo idrico recettore e sul reticolo prossimale non compromette il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione e non determina l'insorgere di problemi igienico - sanitari.

10. Qualora, nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l'adeguamento degli stessi è definita nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti).

Art. 20

Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali

1. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 2 del presente regolamento.

2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 3 del presente regolamento.

3. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:

- a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell'impianto;
- b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate;
- c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque;
- d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore.

4. Dei controlli previsti dal programma di monitoraggio e gestione per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre cento AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo è effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno i due terzi nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L'effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento.

Titolo IV UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Capo I Ambito di applicazione

Art. 21 Ambito di applicazione

1. Il presente titolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo e dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale disciplina le procedure e le modalità per l'utilizzazione agronomica:

- a) degli effluenti di allevamento;
- b) delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
- c) le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo;
- d) le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo.

2. Le acque reflue di cui al comma 1, lettere c) e d) sono denominate acque reflue agroalimentari.

3. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari disciplinata dal presente regolamento è finalizzata all'utilizzo delle

acque a fini fertirrigui per il recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti.

4. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l'obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti.

5. Alle acque reflue agroalimentari si applica comunque nel caso di loro utilizzazione agronomica all'interno delle zone vulnerabili quanto previsto dal presente regolamento.

Capo II

Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

Art. 22

Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari destinati all'utilizzazione agronomica è predisposto dall'azienda da cui si originano un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia.

2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti e le acque reflue agroalimentari, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante;
- b) le quantità trasportate, per tipo di materiale, espresse in metri cubi;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) gli estremi della comunicazione effettuata al comune prevista ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.

3. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari siano trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa.

4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari sono conferite a un contenitore di stoccaggio, al di fuori dell'azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in

cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso l'azienda di origine e l'altra accompagna il trasporto.

5. I documenti del presente articolo sono conservati per tre anni presso l'unità locale dell'azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.

6. Il trasporto delle acque reflue agroalimentari e dei liquami non palabili è effettuato in contenitori chiusi.

7. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l'attraversamento di centri abitati è necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto.

Art. 23

Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è effettuata a condizione che:

- a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del decreto legislativo;
- b) sia garantita la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
- c) siano rispettate le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

2. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di effluente, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
- c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;

e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

3. La fertirrigazione deve essere realizzata, con modalità tali da assicurare il massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo.

4. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche culturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

5. Nelle zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti culturali, è calcolata sulla base dei valori dell'allegato 2 del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizioni del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CE del 12 dicembre 1991) ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo.

Art. 24

Divieti di utilizzazione di letami e liquami

1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) nei boschi ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni locali;
- d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente

provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

g) dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno salvo tempesta lavorazione meccanica del terreno;

h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;

i) nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

3. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti nei divieti di utilizzazione dei letami di cui al comma 1 lettere a), b), e), f), g), h), ed i) è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento salvo quanto disposto dal comma 4;

b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;

c) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

d) entro 50 metri in prossimità dalle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola ad eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sottoposte qualora il liquame venga interrato entro dodici ore dallo spandimento;

e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

h) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

4. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interramento entro le dodici ore dalla distribuzione;

b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminatrici, di secondo raccolto, permanenti o prative;

c) vi sia la presenza di terreno inerbato artificialmente o naturalmente e in assenza di fenomeni di ruscellamento;

d) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie e in assenza di fenomeni di ruscellamento.

5. E' vietato interrare direttamente i liquami provenienti dagli allevamenti oltre i 40 centimetri di terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.

6. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali ed ai canali arginati.

Art. 25

Trattamento degli effluenti di allevamento

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a garantire la protezione dell'ambiente, la sicurezza igienico sanitaria e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni più adatte per l'utilizzazione.

2. L'elenco dei trattamenti indicativi funzionali a perseguire le finalità di cui al comma 1 è riportato nell'allegato 1, tabella 1 del d.p.g.r. 32/R/2006. E' consentito l'utilizzo di tipologie di trattamento diverse da quelle indicate nella sopra citata tabella purché garantiscano prestazioni non inferiori a quelle dei trattamenti di cui alla citata tabella 1.

3. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo in ragione della loro natura e/o concentrazione.

Art. 26

Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili

1. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e con capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative tali

da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nell'allegato 4, capo 2 del presente regolamento.

2. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire secondo le modalità e i criteri di cui all'allegato 4, capo 2 del presente regolamento.

3. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati all'allegato 4, capo 3 del presente regolamento.

4. Lo stoccaggio dei materiali non palabili deve avvenire secondo le modalità e criteri di cui all'allegato 4, capo 3 del presente regolamento.

5. I contenitori esistenti per i materiali palabili e non palabili devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2010.

Art. 27

Accumulo temporaneo di letami

1. L'accumulo temporaneo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l) è praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.

2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- c) 40 metri dalle sponde dei laghi;
- d) 40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione;
- e) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il Padule di Bolgheri così come individuate dalla delibera della Giunta regionale n. 231 del 15 marzo 2004.

3. L'accumulo temporaneo non è ammesso nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo.

4. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo con un adeguato coefficiente di permeabilità di K minore di 10^{-7} cm/s.

5. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni per un periodo non superiore a tre mesi.

6. In caso di accumulo temporaneo in campo di durata inferiore a trenta giorni non è necessario realizzare l'impermeabilizzazione del suolo.

7. L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

8. L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Art. 28

Criteri generali per l'utilizzazione delle acque reflue agroalimentari

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve essere comunicata dal legale rappresentante dell'azienda al comune nel quale ricade il centro aziendale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, presentando la comunicazione semplificata di cui all'allegato 4, capo 5.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari è consentita purché siano garantiti:

- a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
- b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
- c) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- d) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
- e) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate;
- f) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geo-

morfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;

c) la formazione di odori sgradevoli;

d) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;

e) l'uniformità di applicazione delle acque di cui al presente articolo.

4. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati attraverso una valutazione dell'umidità del suolo.

5. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione può essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

6. Le dosi di applicazione, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'allegato 4, capo 5 del presente regolamento e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come definito per gli effluenti di allevamento come risultanti dalla tabella di cui all'allegato 4, capo 6 del presente regolamento relativa ai fabbisogni irrigui regionali.

7. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un'elevata efficienza distributiva dell'acqua applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta.

8. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinità delle acque reflue rispetto al livello di salinità dei terreni, in particolare in aree soggette a salinizzazione delle falde.

9. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti di utilizzazione già previsti per gli effluenti di allevamento all'articolo 24, comma 3.

10. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri:

a) distanza dai centri abitati;

b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.

11. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 4, capo 6 del presente regolamento.

Art. 29

Comunicazione ai fini dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto utilizzatore al comune nel quale ricade il centro aziendale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività secondo le seguenti modalità:

a) le imprese con produzione e/o utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare il piano di utilizzazione agronomica (di seguito denominato: PUA) e la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 4 del presente regolamento;

b) le imprese con produzione e/o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 4 del presente regolamento;

c) le imprese con produzione e/o utilizzazione uguale o inferiore a 6000 chilogrammi e uguale o superiore a 3000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5 del presente regolamento;

d) le imprese con produzione e/o utilizzazione inferiore a 3000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.

2. La comunicazione effettuata conformemente alle disposizioni nazionali e regionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento resta valida per dodici mesi da quest'ultima data.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 i soggetti

interessati devono presentare la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

4. La comunicazione ed il relativo PUA hanno validità quinquennale. Annualmente il soggetto utilizzatore è tenuto a comunicare al comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima, gli eventuali aggiornamenti intervenuti riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli allevamenti, nonché i terreni destinati all'utilizzo.

5. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento siano effettuati da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, è effettuata:

a) dall'utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento indicando la provenienza dell'effluente utilizzato;

b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.

6. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all'allegato 2 al d.p.g.r. 32/R/2006. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall'attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.

7. Ai fini di una razionale gestione della fertilizzazione il PUA definisce e giustifica, per un periodo di durata non superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate e deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

Capo III

Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide

Art. 30

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina in particolare le procedure e le modalità per:

a) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione sulla base di quanto previsto all'articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;

b) lo spandimento delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto ministeriale 6 luglio

2005 (Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art 38 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152).

Art. 31

Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. La comunicazione di cui all'articolo 3 della l. 574/1996 deve essere presentata al comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare allo spandimento, sul terreno ad uso agricolo, le acque di vegetazione e/o le sanse umide.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata ogni anno almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento.

3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell'allegato 4, capo 7, sezione 7.1 e la relazione tecnica con i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.2 del presente regolamento.

4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:

a) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1, lettere A e B e i dati di cui alla lettera C solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;

b) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.

5. Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1 escluse quelle al punto D, lettera a), n. 4 e al punto D, lettera b) e lettera c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene i dati di cui al comma 4, lettera a).

6. Il comune entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione trasmette una copia della stessa all'AR-PAT per la verifica periodica delle operazioni di spandimento di cui dell'articolo 9 della l. 574/1996.

7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri

cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsti dall'articolo 2 della l. 574/1996.

Art. 32

Modalità e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di migliore utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta tenuto conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo che il periodo massimo per lo spandimento non può superare la data del 15 maggio e dando le eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute.

Art. 33

Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Fatti salvi i divieti previsti dalla l. 574/96 è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide:

a) entro 10 metri dai corsi d'acqua, dai laghi e dalle acque marino costiere e di transizione a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline nonché dalle sponde dei corsi d'acqua, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;

b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque);

c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria;

f) nei boschi;

g) nei giardini ed aree di uso pubblico;

h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo;

i) nelle aree di cava;

j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;

k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;

l) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

2. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al 25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide;

b) vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente;

c) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie;

d) non dia origine a fenomeni di ruscellamento.

Art. 34

Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo.

2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.

3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:

a) volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;

b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;

c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.

5. L'eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio, è regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue.

6. Ove il frantoio disponga di contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide ovvero di altri documenti che dimostrino l'effettivo trasferimento ad altri soggetti, la capacità dei contenitori è ridotta in proporzione al volume trasferito.

7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità K inferiore a $1 \cdot 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

8. E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.

Art. 35

Modalità di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi.

2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia.

3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate

costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale o unità locale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante;

b) la quantità delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi;

c) l'identificazione del mezzo di trasporto;

d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;

e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate.

4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l'individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate.

5. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi del frantoio, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso il frantoio e l'altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide.

6. I documenti del presente articolo sono conservati, per almeno due campagne olearie di riferimento, dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.

Art. 36

Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Il controllo su campo dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi annuali delle attività dell'ARPAT.

2. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l. 574/96.

3. L'ARPAT entro il 31 gennaio dell'anno successivo comunica alla Regione una relazione sull'applicazione del presente capo. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati.

Titolo V ACQUE METEORICHE DILAVANTI

Capo I Ambito di applicazione

Art. 37 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente titolo hanno come oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativamente:

- a) agli indirizzi tecnici generali per la gestione delle acque meteoriche;
- b) alla determinazione dell'elenco delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale;
- c) al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) prima dello scarico ai sensi dell'articolo 8, comma 5 legge regionale;
- d) agli indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale;
- e) alle norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena di cui all'articolo 15, comma 4 della legge regionale;
- f) al contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'articolo 10, comma 8 della legge regionale;
- g) alle modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di piena di classe A1, A2, B1 di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale.

Capo II Disciplina delle acque meteoriche dilavanti

Art. 38 Norme generali

1. La gestione delle AMD deve perseguire:
- a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all'allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo;
 - b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessità dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. A tal fine le opere e gli impianti

degli stabilimenti e/o insediamenti sono predisposte e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti.

2. Le AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento, al riutilizzo nello stabilimento od insediamento all'interno del quale si sono prodotte. E' ammessa la distribuzione tramite condotta di dette acque tra stabilimenti o insediamenti.

3. Fatta salva la priorità del riuso, ove possibile è da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori.

4. In ogni caso non sono ammessi: trattamenti delle AMD con capacità di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, ai sensi dell'articolo 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l'immissione diretta in acque sotterranee.

Art. 39 Acque meteoriche contaminate

1. Nell'allegato 5, tabella 5 del presente regolamento sono indicate le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene con le modalità previste dall'allegato 5, capo 1 del presente regolamento.

3. Qualora sia dimostrato che non sono presenti superfici impermeabili o parzialmente permeabili che diano oggettivo rischio di trascinamento di sostanze inquinanti le attività di cui all'allegato 5, tabella 5 sono escluse dall'applicazione del presente articolo.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 le AMPP, derivanti da attività non incluse nell'elenco di cui all'allegato 5 tabella 5, sono acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) e non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

5. Per le aree di cava, gli impianti di lavorazione di inerti ed i cantieri, come definiti all'articolo 40, la gestione delle AMD è attuata e disciplinata nel rispetto

dei criteri definiti nello stesso articolo, fermo restando l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione per gli scarichi previsti nel piano di cui al comma 6.

6. I titolari delle attività di cui al comma 5, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentano un piano di gestione delle acque meteoriche redatto sulla base dei criteri di cui all'articolo 40, comprendente, per le attività esistenti, l'eventuale cronoprogramma di adeguamento alle disposizioni di cui al presente regolamento. La Provincia valuta il piano, prescrive le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore e definisce i termini di adeguamento alle dette prescrizioni in un termine massimo di quattro anni.

7. Per gli scarichi autorizzati allo scarico di acque reflue industriali il piano di cui al comma 6 è presentato contestualmente alla domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo.

8. Per le attività esistenti e non in possesso di altre autorizzazioni allo scarico per acque reflue il piano di cui al comma 6 è presentato entro un anno, nel caso di cave, ed entro tre mesi, nel caso di cantieri ed impianti di lavorazione inerti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Per le aree di cava:

a) il piano di gestione, di cui al comma 6, è parte integrante del progetto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo di residui recuperabili);

b) l'acquisizione dell'eventuale autorizzazione allo scarico, di cui al comma 5, rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 12 e 13 della citata l.r. 78/1998.

Art. 40

Disposizioni sulle AMD derivanti dalle aree di cava, dagli impianti di lavorazione di inerti e dai cantieri

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo all'interno delle aree di cava si identificano due ambiti principali:

a) area di coltivazione attiva: area in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;

b) area impianti: parte della cava in continuità funzionale con l'area di coltivazione attiva in cui possono essere presenti zone destinate ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, e in cui vengono svolte una o più delle seguenti attività:

1) di prima lavorazione, quali: lavaggi, vagliature,

selezione, frantumazione, sbazzatura, necessarie a rendere il materiale idoneo all'utilizzazione;

2) di seconda lavorazione, finalizzate ad ottenere conglomerati e prodotti vari;

3) di movimentazione e/o deposito temporaneo dei materiali estratti e di scarto derivanti da questi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per cantiere: un cantiere per la realizzazione di un'opera, infrastruttura od impianto con una superficie superiore ai 5000 metri quadrati. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo: i cantieri per l'ordinaria manutenzione stradale ed i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti, le connesse strutture assistenziali ed uffici che sono equiparati ad insediamenti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e/o la lavorazione dei materiali estratti.

4. Al fine di evitare che le AMDNC derivanti dall'area esterna all'area di coltivazione attiva entrino all'interno di quest'ultima ed in contatto con le acque derivanti dalla stessa o dall'area impianti, devono essere approntati gli opportuni interventi.

5. Le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo come necessità primaria tecniche di ripristino delle aree non più soggette all'attività estrattiva attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione.

6. I cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque.

7. Ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il progetto di risistemazione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), della citata l.r. 78/1998 deve in via prioritaria prevedere il ripristinarsi dell'inerbimento efficace del suolo, e successivamente attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea.

8. All'interno dell'area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo per quanto possibile ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all'interno della cava.

9. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui ai commi 4, 7, 8 devono essere applicate per quanto possibile in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti tenendo presente i seguenti criteri:

a) effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici;

b) l'oggettiva realizzabilità delle opere anche in relazione alla posizione dell'area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);

c) la possibilità di realizzare in tutto o in parte il sistema di cui al comma 8, anche per mezzo di apprestamenti provvisori in relazioni alle condizioni di coltivazione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano, con gli opportuni adeguamenti tecnici, anche ai cantieri come definiti al comma 2.

11. All'interno del cantiere deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento provvedendo per quanto possibile ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.

12. Agli impianti di lavorazione inerti si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 11.

Art. 41

Indicazioni per la gestione delle AMPP

1. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui all'articolo 8, comma 8 della legge regionale, deve recapitare in ordine preferenziale:

a) se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere;

b) previo idoneo trattamento, in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale;

c) previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall'allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità del recapito in questi ultimi.

Art. 42

Indirizzi per il trattamento delle AMPP derivanti dagli insediamenti e dagli stabilimenti non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 39

1. Per le AMPP derivanti da stabilimenti non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 39 e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, al fine di garantire il rispetto della qualità dello scarico finale e dopo aver valutato l'ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione.

2. Nel caso di stabilimenti esistenti la richiesta di cui al comma 1 deve tenere conto dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici e dall'effettiva disponibilità nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell'attività produttiva.

Art. 43

Indirizzi per il trattamento delle AMD e delle AMPP derivanti dagli insediamenti e dagli stabilimenti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 39

1. Il titolare delle attività di cui all'articolo 39, comma 1 presenta, all'atto di richiesta dell'autorizzazione allo scarico o del suo rinnovo e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso di scarichi per i quali l'obbligo autorizzativo derivi dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 8 e 9 della legge regionale, il piano di gestione delle AMD come indicato all'allegato 5, capo 2 del presente regolamento.

2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione valuta il piano di gestione di cui al comma 1 ed individua le modalità gestionali delle AMD necessarie per garantire l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente e/o la tutela delle acque dei corpi recettori finali ai fini del raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori ed in particolare può disporre:

a) l'estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di acque meteoriche contaminate (AMC) oltre le AMPP stesse comunque formati nello stabilimento;

b) le condizioni e le aliquote di AMD alle quali è possibile applicare le disposizioni per le AMDNC;

c) ulteriori e specifici trattamenti per le AMD;

d) il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l'ambiente, le risorse idropotabili e la salute.

3. I titolari delle attività di cui all'articolo 39, comma 1 già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento attuano gli eventuali adeguamenti impiantistici entro i termini previsti dalle disposizioni autorizzative.

4. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione per gli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 stabilisce un termine nell'atto di autorizzazione non superiore a quattro anni.

5. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione vigente.

6. Le modalità di trattamento delle AMD di cui al presente articolo derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) sono valutate e disciplinate nell'ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo.

7. L'ente competente, per le attività di cui all'articolo 39, comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già attuano un trattamento delle AMC, valuta la possibilità di autorizzare a mantenere la quantità di AMC già individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente sempreché siano garantite le finalità di cui al comma 2.

Art. 44

Indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena

1. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento è disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall'articolo 25 della legge regionale.

2. Nei sistemi fognari misti se non già effettuato nello stabilimento o nell'insediamento il trattamento delle AMPP coltate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all'articolo 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII.

3. Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia può prevedersi l'utilizzazione della capacità di invaso delle canalizzazioni fognarie sempreché, con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia possibile trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato.

4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli

obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l'integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all'impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi.

5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella già invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all'ultimo evento piovoso.

6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all'articolo 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori.

7. Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso.

Art. 45

Norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche

1. L'identificazione dello scaricatore di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche è costituita dagli elementi tecnici riportati nell'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.

2. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche avviene per ogni singola bocca di scarico in relazione alle caratteristiche della rete, o porzione di rete, servita dagli stessi.

3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete, o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle AATO o dagli allacci concessi dal gestore del SII. AATO e ARPAT forniscono al gestore del SII le informazioni, in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione.

4. Il gestore del SII nel compiere la classificazione degli scaricatori di piena si attiene ai seguenti criteri:

a) la classificazione di una porzione di rete non si riflette sulla classificazione delle porzioni di rete a valle della sezione di distacco dello scaricatore;

b) ai fini dell'attribuzione della classificazione B2 sono prese in considerazione le sostanze inserite nel ciclo produttivo come materia prima e addotte allo scarico o presenti nello scarico come risultante del ciclo produttivo;

c) ai fini dell'attribuzione della classificazione B2 non sono considerate presenti nel ciclo produttivo quelle sostanze che non risultano presenti nello scarico dell'utenza e che risultano presenti con livelli inferiori a quelli previsti per la singola sostanza, o per il gruppo di riferimento, dagli standard di qualità delle acque superficiali dalla vigente normativa.

5. La comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3 della legge regionale è effettuata dal gestore del SII entro trenta giorni dall'attribuzione delle classi. Tale classificazione è corredata dagli elementi tecnici di cui all'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.

6. Per ogni scaricatore di piena il gestore del SII deve assicurare una regolare manutenzione finalizzata al mantenimento di adeguate condizioni igienico ambientali, con le seguenti modalità:

a) effettuazione di controlli periodici con registrazione delle modalità e frequenza di verifica del corretto funzionamento e rendicontazione delle attività di manutenzione effettuate;

b) effettuazione degli interventi gestionali e tecnico-funzionali necessari per garantire il corretto esercizio degli scolmatori e per il superamento delle criticità derivate dalla loro attivazione.

7. I by-pass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell'impianto di depurazione cui sono asserviti ed il loro funzionamento è regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico.

8. I contenuti delle schede tecniche previste dall'articolo 10, comma 8 della legge regionale sono indicate nell'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.

Titolo VI

SCARICHI A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI A FORTE FLUTTUAZIONE STAGIONALE

Capo I

Disciplina degli scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale

Art. 46

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano ai sistemi di depurazione a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione di cui alla legge regionale ai fini del

rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti nel piano di tutela delle acque di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2005.

2. Qualora il carico inquinante stagionale in ingresso all'impianto di depurazione sia maggiore di 2.000 AE se recapitanti in acque dolci e di transizione o di 10.000 AE se recapitanti in acque marino costiere, a detto impianto non possono essere applicate le disposizioni relative ai trattamenti appropriati.

Art. 47

Criteri generali

1. La determinazione degli AE ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri abitante giorno.

2. Ai fini di una corretta gestione dell'impianto di depurazione il gestore definisce l'andamento settimanale del carico idraulico in ingresso all'impianto ed identifica gli agglomerati o loro parti che contribuiscono a tale carico valutandone il contributo relativo al carico totale.

3. Nella domanda di autorizzazione il gestore del SII indica:

a) le informazioni di cui al comma 1;

b) le modalità con cui il gestore del SII affronta le variazioni di carico nei diversi periodi dell'anno.

4. Nei nuovi impianti, od in caso di adeguamenti funzionali di impianti esistenti, la realizzazione di sezioni in parallelo, ai fini dell'abbattimento del carico, deve essere presa in considerazione solo dopo aver escluso la possibilità di gestire il sovraccarico con altre soluzioni gestionali e/o impiantistiche.

5. Per i periodi di avviamento degli impianti, o di loro sezioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 101, comma 1 del decreto legislativo, l'ente autorizzante dispone le opportune prescrizioni ivi compresi gli eventuali scostamenti possibili dalle condizioni ordinarie allo scarico, limitatamente ai parametri possibili ai sensi della vigente normativa, e comunque per un periodo limitato a far data dall'inizio della fase di avvio come dichiarata nella documentazione di cui al comma 2. Sono fatte salve le esigenze di tutela igienico-sanitaria ed il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

6. Gli scostamenti di cui al comma 5 nel periodo 1 aprile -30 settembre non possono riguardare i parametri

utili per la definizione della idoneità alla balneazione sulla base della vigente normativa.

Titolo VII ACQUE DI RESTITUZIONE

Capo I Ambito di applicazione

Art. 48 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di restituzione come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale.

2. Sono escluse dall'applicazione delle norme di cui al presente titolo:

a) le acque di cui all'articolo 11, comma 8 della legge regionale;

b) le attività di cui all'articolo 114, comma 2 e seguenti del decreto legislativo che restano soggette alla loro specifica disciplina;

c) le acque rilasciate, al fine di permettere il normale deflusso fluviale, nei diversi regimi idrologici, direttamente dal complesso delle opere di ritenuta delle acque invasate in dighe;

d) le acque derivanti dai lavaggi chimici attuati, periodicamente negli impianti di potabilizzazione per il mantenimento dell'efficienza del sistema di filtrazione, con acque diverse da quelle in corso di potabilizzazione o già potabilizzate, o con quest'ultime se addizionate con sostanze necessarie all'effettuazione dei lavaggi.

3. Si considerano assimilate ad acque di restituzione da impianto di potabilizzazione i rilasci di acque da impianti di captazione di acque sotterranee, pozzi e sorgenti, per uso idropotabile e facenti parte del SII.

Capo II Disciplina delle acque di restituzione

Art. 49 Norme generali

1. La provincia, nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell'AATO per i rilasci di cui all'articolo 49, le condizioni di restituzione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all'ARPAT.

2. Nel caso le acque prelevate siano restituite nel territorio di una provincia diversa da quella che rilascia la concessione le condizioni del rilascio sono determinate d'intesa con la provincia ove avviene il rilascio.

3. La provincia può ritenere, oltre al corpo idrico di prelievo, corpo idrico al quale sarebbero stati naturalmente destinate le acque di restituzione anche i seguenti corpi idrici:

a) i corpi idrici contigui e/o prossimali a quello di prelievo;

b) i corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico, prendendo a riferimento quelli individuati dal piano di tutela delle acque della Toscana sempreché sia garantito l'equilibrio del bilancio idrico e le condizioni idrologiche necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del sottobacino di provenienza e di quello ricevente.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l'acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dalla provincia ai sensi del comma 1 sulla base delle disposizioni di cui: all'articolo 50 riguardo la restituzione da impianti di potabilizzazione, all'articolo 51 riguardo l'uso idroelettrico, all'articolo 52 riguardo le acque di sondaggi e perforazioni; e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma 5.

5. In ogni caso le condizioni di rilascio delle acque di restituzione non devono determinare rischi di tipo igienico - sanitario derivanti dagli usi delle acque presenti, o previsti, a valle del punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a valle del punto di presa in merito alla continuazione degli usi assentiti.

6. Il titolare della concessione alla derivazione presenta alla provincia una relazione tecnica dettagliata dalla quale risultino:

a) localizzazione delle opere di presa e di restituzione;

b) descrizione degli impianti e dei trattamenti eventualmente effettuati sulle acque nelle diverse condizioni idrologiche di prelievo;

c) andamento temporale e quali - quantitativo dei volumi di acque fluenti nel corpo idrico, di acque derivate e restituite. Per gli impianti di produzione idroelettrica le condizioni qualitative non sono richieste se la potenza installata sia inferiore a 3 MW

d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e delle acque a valle della sezione di prelievo per una lunghezza di norma di almeno 1 chilometro a valle del punto di restituzione. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW;

e) una proposta di piano di regolazione quali-quantitativa del rilascio delle acque di restituzione corredata di:

1) andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi

idrologici e per gli impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida nel punto di presa;

2) individuazione del tratto fluviale interessato dagli effetti della restituzione delle acque;

3) valutazione degli impatti delle proposte sul sistema fluviale nel suo complesso e sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione con specifico riferimento ai livelli nelle acque delle sostanze elencate nell'allegato 1, tabelle 1A e 1B al decreto legislativo.

7. Per gli impianti di potabilizzazione e per quelli di cui all'articolo 48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui al comma 7 il piano di emergenza di cui all'articolo 2 lettera o).

8. Per gli impianti di produzione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3MW la documentazione di cui al comma 6, lettera e) non è dovuta.

9. Il titolare della concessione, qualora nella documentazione presentata alla provincia ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) siano contenute le informazioni richieste al presente articolo, può fare riferimento a detta documentazione.

Art. 50

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti di potabilizzazione

1. Nelle acque di restituzione rilasciate da impianti di potabilizzazione ad uso del SII in corpi idrici fluenti è ammessa la presenza di agenti potabilizzanti di cui all'allegato 7 al presente regolamento, secondo le disposizioni e le condizioni dello stesso.

2. Il rilascio da impianti di potabilizzazione di acque di restituzione in acque lacuali resta comunque soggetto ai limiti definiti dall'allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo.

3. I rilasci provenienti dagli impianti di potabilizzazione del SII immessi nella pubblica fognatura recapitano in impianto di depurazione sono sempre consentiti.

4. Il rilascio di acque di restituzione dai serbatoi di accumulo delle opere di captazione di acque di sorgente o pozzo si intendono sempre consentiti previa comunicazione all'ARPAT.

Art. 51

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica

1. Il rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica è sempre ammesso qualora risulti presenta-

ta la documentazione di cui all'articolo 49, comma 6 e qualora le acque siano sottoposte a prelievo, trattamenti fisico-meccanici, adduzione alla centrale, turbinamento, rilascio nel corpo idrico senza l'aggiunta di nessun tipo di sostanza.

2. La provincia adegua il disciplinare di concessione vigente in relazione alle necessità di tutela delle acque qualora valuti che il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previste per il corpo idrico interessato dalla restituzione.

Art. 52

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e da perforazioni diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a) della legge regionale

1. Le acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere l'esecuzione della perforazione stessa o di altre operazioni funzionali alla sua esecuzione non sono considerate acque di restituzione ma acque di processo e conseguentemente assoggettate alla disciplina degli scarichi.

2. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l'esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui al comma 1 o altre acque sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.

3. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 4 e 5.

4. All'atto della richiesta del permesso di ricerca alla provincia il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui al comma 1 e 2, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente.

5. La provincia vista la documentazione di cui al comma 4 provvede a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente.

Art. 53

Criteri tecnici per l'identificazione di corpi idrici superficiali interni

1. Sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli

elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che appaiono collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato. La carta tecnica cui fare riferimento è quella consultabile presso gli enti locali e/o sul sito internet della Regione Toscana.

2. Il presente articolo si applica esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Art. 54

Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Per la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III relative alle modalità di svolgimento dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 5 della legge regionale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 della l. 574/1996.

2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 34 entro un anno dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due anni.

Capo II

Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane

Art. 55

Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane

1. Ai sensi dell'articolo 170, comma 5 del decreto legislativo gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del presente regolamento sono adeguati sulla base delle disposizioni dettate dagli enti autorizzanti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 26 comma 2 della legge regionale è autorizzata la prosecuzione dello scarico delle acque reflue urbane da parte dei sistemi impiantistici a servizio degli agglomerati di cui al comma 2.

Capo III

Cessazione di efficacia, abrogazione e entrata in vigore

Art. 56

Cessazione di efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi:

- a) l'allegato 3 della delibera di Giunta regionale toscana 10 marzo 2003, n. 225;
- b) il decreto dirigenziale 13 dicembre 2004, n. 8229, di cui restano salvi gli effetti finanziari disposti dallo stesso nei confronti di ARPAT.

Art. 57

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art.6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88").

2. Dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ottobre 2006, n. 45/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari).

Art. 58

Entrata in vigore

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e 3 il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

2. Il titolo IV, capo II entra in vigore trecentosessantacinque giorni dopo la pubblicazione sul BURT.

3. Il titolo IV, capo III entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul BURT.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 8 settembre 2008

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Decisione della Giunta regionale 1 settembre 2008, n. 678 di approvazione dello schema di regolamento.

Parere favorevole con richieste e raccomandazioni della 2^a Commissione consiliare e della 6^a Commissione consiliare nella seduta congiunta del 16 luglio 2008.

Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2008, n. 678 di approvazione del regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO 1 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI E GESTIONE DEI FLUSSI DATI

CAPO 1 - BANCHE DATI DELLE AUTORIZZAZIONI.

Nelle banche dati di cui all' art. 4, comma 1 sono inserite almeno le seguenti informazioni riportate nello schema sottostante :

1.1 ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA: non è necessario l' inserimento di alcuna informazione.

1.2 ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Per le autorizzazioni rilasciate a persone fisiche inerenti lo scarico da insediamenti adibiti a solo civile abitazione non è necessario l' inserimento di alcuna informazione.

Per le autorizzazioni rilasciate a persone giuridiche è necessario l' inserimento delle le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) agglomerato (facendo riferimento ai centri e nuclei individuati dai censimenti ISTAT);
- d) comune; data di rilascio autorizzazione,
- e) tipologia di corpo recettore: (corpo idrico, suolo),
- f) bacino idrografico significativo prossimale,
- g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato.

1.3 ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA. E' necessario l' inserimento delle seguenti informazioni:

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) agglomerato (facendo riferimento ai centri e nuclei individuati dai censimenti ISTAT);
- d) comune, data di rilascio autorizzazione;
- e) pretrattamento: si/no;
- f) sostanze pericolose: si/no;
- g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato.

1.4 ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA - E' necessario l' inserimento delle seguenti informazioni :

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) data di rilascio autorizzazione;
- d) tipologia di corpo recettore: (corpo idrico, suolo);
- e) denominazione corpo idrico;
- f) bacino idrografico significativo prossimale;
- g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato;
- h) tipo di trattamento: (uno o più dei seguenti codici, 1=chimico fisico, 2=biologico, 3= altro, 4= riuso);
- i) sostanze pericolose: si/no;
- j) destinazione fanghi di depurazione per i soli scarichi di acque reflue urbane (espressi come tonnellate di materia secca per anno) per ognuna delle seguenti destinazioni: fanghi riutilizzati: in agricoltura, altri riutilizzi; fanghi smaltiti: in discarica, incenerimento, altri smaltimenti.

CAPO 2. FLUSSI DATI DI MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DELLE ACQUE

2.1 . DISPOSIZIONI GENERALI SUI FLUSSI DATI

1. L' ARPAT inserisce i risultati del monitoraggio qualitativo delle acque di cui all' allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 sul SIRA.

2. Il competente ufficio della Giunta Regionale trasmette all' ARPAT, con le modalità con questa concordate, i dati risultanti dall'attività di rilevamento quantitativo delle acque (portate fluviali e livelli lacuali, livelli di falda) nelle forme e con le modalità utili all'inserimento di detti dati nelle banche dati del sistema SIRA.

3. L'ARPAT trasmette alla Regione congiuntamente i dati del monitoraggio quantitativo e qualitativo.

4. Fatte salve le disposizioni relative alle acque di balneazione, i risultati del monitoraggio di cui al presente allegato sono resi disponibili sul SIRA, entro i primi 30 gg. del mese successivo alla chiusura del referto analitico, ed ogni sei mesi trasmessi su supporto magnetico e con un unico formato dati, ai competenti uffici della Giunta Regionale. Tale trasmissione deve contenere:

- a) i risultati derivanti dal monitoraggio, quali-quantitativo con le modalità tecniche (tipo di parametri, unità di misura e condizioni di riferimento) integralmente rispondenti alle specifiche tecniche degli allegati 1 e 2 al decreto legislativo;
- b) gli stati di qualità previsti, per ogni indicatore, dal decreto legislativo, dei corpi idrici monitorati calcolati sui 12 mesi solari precedenti, individuato come classe e punteggio;
- c) le proposte di classificazione relative alle acque destinate alla potabilizzazione, alla vita dei pesci ed alla molluschicoltura, con motivazione della eventuale non conformità calcolato sui 12 mesi solari precedenti;
- d) per le acque sotterranee disamina tecnica dei dati rilevati con segnalazione delle anomalie particolari e descrizione dei trend evolutivi;
- e) una relazione contenente il riepilogo dell'attività di monitoraggio e comunque:
 - I. il numero di campionamenti eseguiti per ogni punto della rete di monitoraggio;
 - II. l'esecuzione o meno dei gruppi di parametri analizzati: parametri di base, macrodescrittori, addizionali, sedimenti, e biota;
 - III. per le acque superficiali destinate alla potabilizzazione l'esecuzione o meno dei parametri gruppo I, gruppo II, gruppo III;
 - IV. per le acque destinate alla vita dei pesci e dei molluschi l'esecuzione o meno dei parametri vincolanti ai fini dell'espressione della conformità;
 - V. le motivazioni di eventuali mancate esecuzioni.

5. I risultati delle analisi delle acque di balneazione devono essere trasmessi al Ministero della Sanità entro 10 gg. lavorativi dal campionamento. In caso si verificassero condizioni tali da rendere impossibile il collegamento, ARPAT avverte immediatamente il competente Ufficio della Giunta, oltre ai tecnici gestori del Sistema Informativo del Ministero della Salute competente in materia di acque di balneazione:

6. Dopo le opportune verifiche ed approfondimenti l'ARPAT trasmette direttamente, agli enti competenti, quegli esiti analitici, derivati dall' attività di monitoraggio di cui all' allegato 1 e 2 del decreto legislativo, dai cui risultati emerga la necessità dell' attivazioni di procedure amministrative previste a tutela della salute e/o dell' ambiente dalla normativa vigente.

7. La trasmissione delle informazioni sulla qualità delle acque ai sensi dei decreti del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 18/9/2002 e n. 218 del 19/8/2003 avviene secondo le modalità stabilite al successivo capo 4.

2.2 TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALL' ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

1. L' ARPAT trasmette tramite il Punto Focale Regionale (d' ora in avanti denominato "PFR"), ogni 6 mesi, alla Regione Toscana ed alle Province competenti :

- a) gli esiti dei controlli sugli scarichi finali delle acque reflue urbane eseguiti direttamente dall' ARPAT e quelli eseguiti dal Gestore nell' ambito del protocollo di autocontrollo per tutti gli impianti con oltre 2.000 AE;
- b) gli esiti dei controlli eseguiti in proprio sugli scarichi di acque reflue industriali ed anche di autonomi controlli eseguiti dal titolare dello scarico eventualmente acquisiti

2. L' ARPAT trasmette, ogni 6 mesi, ai gestori del SII, ed alle Autorità di ATO gli esiti dei controlli relativi sugli scarichi di rispettiva competenza.

CAPO 3. DIRETTIVE PER IL MONITORAGGIO E L' AUTOCONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI

Ai sensi del disposto dell'allegato 5 al decreto legislativo le direttive definite nei successivi punti, disciplinano:

- a) il monitoraggio degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e la redazione dei protocolli di autocontrollo;
- b) i controlli degli scarichi di acque reflue industriali.

3.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE E REDAZIONE DEI PROTOCOLLI DI AUTOCONTROLLO

A) Norme generali

1. Il controllo della conformità viene effettuato eseguendo il numero minimo di campioni annuali di cui alla lettera c) del successivo punto B) i quali possono essere eseguiti dall' ARPAT ovvero dal gestore dell'impianto qualora quest' ultimo garantisca un sistema di rilevamento dei dati e trasmissione degli stessi all' ARPAT ritenuto idoneo da quest'ultima e sottoscriva con l' ARPAT un protocollo, che rispetti le direttive di cui al punto B, relativamente al rilevamento dati ed alla loro trasmissione degli stessi per ogni impianto.

2. Qualora il Gestore non aderisca al protocollo di monitoraggio degli impianti i controlli di efficienza sono comunque eseguiti dall' ARPAT con le frequenze richieste all'allegato 5 del decreto legislativo.

B) Direttive per la redazione del protocollo di monitoraggio degli impianti

1. I protocolli di cui al paragrafo 3.1, punto 1. concordati tra gestori degli impianti di depurazione ed A.R.P.A.T. devono comunque soddisfare e garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il gestore deve eseguire le analisi presso un laboratorio dotato di idonee attrezzature, e professionalità che devono risultare definite nel protocollo;
- b) il protocollo prevede le procedure e le metodiche di campionamento ed analisi di riferimento che comunque devono garantire standard qualitativi almeno pari a quelli adottati da ARPAT. Prevede inoltre le modalità di effettuazione almeno quadrimestrale di test di controllo della qualità analitica per almeno 4 parametri per ogni sessione. Il laboratorio che esegue le analisi del gestore accetta di partecipare alle procedure di controllo della qualità analitica eventualmente organizzate o individuate dall'ARPAT. L' ARPAT partecipa a dette procedure congiuntamente al Gestore qualora queste non siano gestite dall' agenzia stessa;

- c) i parametri analitici da sottoporre al controllo sono quelli delle tabelle 1 e 2 dell' allegato 5 al decreto legislativo; inoltre tra i parametri previsti dalla tab. 3 dell' allegato 5 al decreto legislativo, devono essere inclusi quei parametri che in relazione alle caratteristiche delle acque in ingresso e del processo depurativo, sono necessari alla tutela della qualità delle acque recipienti lo scarico;
- d) il protocollo definisce per ogni parametro analitico previsto nello stesso il numero totale annuo di controlli da effettuare e la sua ripartizione tra gestore e ARPAT la quale esegue comunque il numero minimo di campionamenti previsti dalla quinta tabella dell' allegato 5 al decreto legislativo;
- e) il protocollo prevede, fin dalla sua prima attivazione, per gli impianti di cui tratta il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento regionale;
- f) sono oggetto del controllo di conformità l'acqua grezza (acqua in ingresso all' impianto) e le acque di scarico (acqua in uscita dall' impianto e destinata all' immissione nel corpo idrico naturale od artificiale) da eseguirsi in coppia per ogni campionamento ai fini della definizione della capacità di rimozione;
- g) la distribuzione temporale del totale dei campionamenti deve essere rappresentativa delle condizioni di esercizio dell' impianto nei diversi giorni della settimana e nei diversi mesi dell' anno in relazione alle dimensioni e caratteristiche dello stesso. Il protocollo definisce il tempo massimo intercorrente tra due campionamenti;
- h) i risultati delle analisi di autocontrollo effettuati dai gestori degli impianti devono essere trasmessi all' ARPAT con le modalità concordate nel protocollo e comunque entro 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura analitica;
- i) le modalità di trasmissione dati sono definite dall' ARPAT nell' ambito delle esigenze organizzative del sistema SIRA tenendo conto dei costi da sostenere da parte del gestore;
- j) il Gestore è tenuto ad informare immediatamente all' ARPAT ogni superamento dei limiti di legge, corredato delle eventuali motivazioni e provvedimenti di regolarizzazione l' ARPAT deve essere informata anche del ripristino della conformità dello scarico;
- k) la valutazione della conformità o meno dell' impianto secondo quanto previsto dalla terza tabella dell' allegato 5 al decreto legislativo deve essere valutata sulla base degli ultimi 12 mesi di campionamento a partire dalla data dell' ultimo campionamento
- l) il Gestore dà atto che la sua accettazione del protocollo di autocontrollo non limita in alcun modo l' attività ispettiva dell' ARPAT negli impianti oggetto del protocollo;
- m) il protocollo definisce la potenzialità di riferimento degli impianti ai fini della attuazione delle disposizioni stabilite dalla norma vigente dal presente allegato e dal protocollo stesso. Per gli impianti a forte fluttuazione stagionale la potenzialità di riferimento esplicitata tiene conto della fluttuazione stessa come individuata ai sensi del presente regolamento. In caso di variazione della potenzialità dell' impianto le parti aggiornano il protocollo.

2. Copia dei protocolli di autocontrollo stipulati dall' ARPAT con i gestori è trasmessa alla provincia competente al controllo ed alla Regione Toscana .

3. I protocolli già stipulati al momento dell' entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle disposizioni della stessa entro 90 giorni.

3.2 . IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI,

1. L' ARPAT esegue i controlli degli scarichi di acque reflue industriali sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) sono considerati prioritari i controlli degli scarichi diretti nelle acque superficiali;
- b) tra gli scarichi di cui alla precedente lettera a) sono da considerare prioritari rispettivamente:

- i controlli degli scarichi provenienti da insediamenti nei quali si eseguono i cicli produttivi di cui alla tabella 3/A dell' allegato 5 al decreto legislativo;

- i controlli degli scarichi contenenti, in quantità tale da determinare problemi per lo stato di qualità ambientale o la conformità ad eventuale specifica destinazione funzionale del corpo idrico recettore, le sostanze pericolose:
 - di cui alla tabella 5 dell' allegato 5 al decreto legislativo;
 - e quelle contenute negli elenchi di cui alle tabelle 1A ed 1B dell' allegato 1 al decreto legislativo semprechè la loro presenza sia presumibile in relazione ai cicli produttivi che confluiscono nello scarico;

2. I controlli relativi agli scarichi di acque reflue industriali di cui al precedente punto 1 lettera b) in acque superficiali devono:

- a) essere comunque non inferiori a sei per anno
- b) rendere disponibile la portata dello scarico.

CAPO 4. FLUSSI INFORMATIVI AI SENSI DEI D. M. MINISTERO DELL' AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE n. 52 del 18/9/2002, e n. 218 del 19/8/
2003

•

4.1. - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ARPAT trasmette ai competenti Uffici della Giunta regionale i dati conoscitivi e le informazioni al fine di ottemperare alle richieste previste dal D. M. 18/09/2002 e dal D. M. 19/08/2003, con le seguenti modalità:

- a) i dati di cui sopra sono trasmessi su supporto informatico secondo i formati e gli standard definiti dall' APAT;
- b) l'invio di dati in forma cartacea è da ritenersi praticabile solo nel caso in cui le informazioni richieste non possano essere trasmesse in altro formato, utilizzando comunque copia elettronica delle schede allegate ai decreti ministeriali;
- c) l' ARPAT garantisce il proprio supporto tecnico nella elaborazione delle informazioni finalizzate alla stesura delle relazioni periodiche previste per ogni sezione tematica degli allegati ai decreti ministeriali.

2. Per la compilazione delle schede l' ARPAT si attiene ai riferimenti metodologici previsti nella sezione "Criteri Generali" degli allegati ai decreti sopracitati, delle eventuali disposizioni APAT e tiene conto:

- a) delle reti di monitoraggio individuate a scala regionale relative ai corpi idrici monitorati e a specifica destinazione con indicazione delle stazioni di campionamento e, per i corsi d'acqua, dei tratti omogenei, così come definite nei vigenti atti della Regione Toscana;
- b) del sistema di codifica definito sulla base dell'art. 2 dell'allegato al D. M. 18/09/2002 relativo ai corpi idrici su scala regionale (utilizzato per l'inserimento dei dati nel SIRA);
- c) di quanto indicato dalla vigente normativa per l'attribuzione dello stato di qualità dei corpi idrici;
- d) dei dati resi disponibili dalle Autorità di ATO e dai Gestori del SII per la raccolta dei dati concernenti la qualità delle acque reflue urbane e le caratteristiche delle infrastrutture relative ai sistemi di collettamento e depurazione, richiesti per la compilazione delle schede del D. M. 18/09/2002 , “ Settore 2 - Disciplina degli scarichi – parte A – Trattamento delle acque reflue urbane” .

3. L'ARPAT provvede autonomamente alla compilazione dei report e delle schede per l'APAT e le trasmette unitamente alle proposte di relazioni periodiche di cui al punto 1, lettera c) almeno 30 giorni prima delle scadenze temporali previste dai decreti ministeriali per l'invio delle schede da parte della Regione Toscana agli Enti statali di competenza, come riportate nella sottostante tabella,

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, l'ARPAT concorda le modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni direttamente con i competenti Uffici della Giunta regionale.

FLUSSI E SCADENZARIO. 1/2 (segue)					
SETTORE 1 – ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE					
Oggetto	Da	A	Entro il	Aggiornam.	n.° Schede
Parte A – Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile					
Censimento e classificazione	AATO – ARPAT - Regione	Ministero della Salute	31.03.2005	Ogni 3 anni	Scheda n.1
Programmi di miglioramento	GESTORE SII – AATO - Regione	APAT	31.03.2005	Ogni 3 anni	Scheda n.2
Parte B – Acque di balneazione					
Individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento – Relazione di sintesi ed elenco dei siti non idonei	Regione	APAT	31.03.2003	Ogni anno	Schede n.3 – 3.1
Parte C – Acque idonee alla vita dei pesci					
Individuazione del corpo idrico, monitoraggio e programmi di miglioramento - FIUMI E LAGHI	ARPAT - Regione	APAT	31.03.2003	Ogni anno	Schede n.4 – 4.1
Relazione	Regione	APAT	31.03.2005	Ogni 3 anni	Schede n. 4.2
Parte D – Acque destinate alla vita dei molluschi					
Individuazione del corpo idrico, monitoraggio e programmi di miglioramento	ARPAT - Regione	APAT	31.03.2003	Ogni anno	Schede n.5 – 5.1
Relazione	Regione	APAT	31.03.2005	Ogni 3 anni	Scheda n. 5.2
SETTORE 2 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI					
Parte A – Trattamento acque reflue urbane					
Agglomerato – Impianti di depurazione – Programmazione – Riutilizzo – Acque reflue industriali biodegradabili – Aree sensibili - Relazione	AATO - Regione	APAT	31.03.2003	Ogni 2 anni	Schede n.6-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6
Parte B – Scarichi industriali e da insediamenti produttivi					
Autorizzazioni – Norme di emissione – Termini di validità delle emissioni – Quantificazione delle emissioni – Inventario – Obiettivi di qualità – Sorveglianza – Risultati del monitoraggio – Programmi di riduzione – Biossido di titanio – Relazione	PROVINCE-AATO-Regione	APAT		Ogni 3 anni dal 2005	Schede dal n. 7 al n. 26 (esclusa la n. 19.1)
Obiettivi di qualità	Regione	APAT	III° invio - 31.03.2008 informazioni triennio 2005-2006-2007	Ogni 3 anni dal 2008	Scheda n.19.1
SETTORE 3 – PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE					
Monitoraggio della qualità dei corpi idrici – Designazione delle zone vulnerabili – Applicazione del codice di buona pratica agricola – Predisposizione ed attuazione dei programmi d'azione – Controllo dell'efficacia dei programmi d'azione	ARPAT-Regione	APAT		Ogni 4 anni dal 2003	Schede dal n.27 al n. 31

FLUSSI E SCADENZARIO 2/2					
SETTORE 4 – CARATTERISTICHE DEI BACINI IDROGRAFICI E ANALISI DELL'IMPATTO ESERCITATO DALL'ATTIVITÀ ANTROPICA					
Oggetto	Da	A	Entro il	Aggiornam.	n.° Schede
Parte A – Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici comprendenti corpi idrici significativi o di particolare interesse					
Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici comprendenti corpi idrici significativi o di particolare interesse	Autorità di Distretto/ Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni 6 anni	Scheda n. 1
Parte B – Identificazione dei corpi idrici di riferimento					
Identificazione dei corpi idrici di riferimento	Autorità di Distretto/ Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni 6 anni	Scheda n. 2
Parte C - Censimento dei corpi idrici					
Censimento dei corpi idrici superficiali	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni 4 anni	Scheda n. 3
Caratteristiche del corso d'acqua superficiale	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Scheda n. 4
Caratteristiche del tratto del corso d'acqua superficiale	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 4.1a - 4.1d, 4.1e
				Ogni 6 anni	Schede n. 4.1b - 4.1c
Caratteristiche delle acque lacustri	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 5a - 5d - 5e
				Ogni 6 anni	Schede n. 5b - 5c
Caratteristiche delle acque costiere	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Scheda n. 6d
				Ogni 6 anni	Schede n. 6a - 6b -6e
Caratteristiche delle acque di transizione	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 7a - 7d -7e
				Ogni 6 anni	Schede n. 7b -7c
Corpi idrici artificiali - Canali	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Scheda n. 8
Corpi idrici artificiali - Canali	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 8.1a - 8.1d - 8.1e
				Ogni 6 anni	Schede n. 8.1b - 8.1c
Corpi idrici artificiali - Laghi Artificiali	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 8.bis(a) - 8.bis(d) - 8.bis(e)
				Ogni 6 anni	Schede n. 8.bis(b) - 8.bis(c)
Censimento delle acque sotterranee	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni 6 anni	Scheda n. 9
Caratterizzazione delle acque sotterranee	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 10a - 10c - 10d
				Ogni 6 anni	Schede n. 10b
Parte D - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano					
Aree di salvaguardia delle acque per il consumo umano	Regioni	APAT	19/08/2004	Ogni 6 anni	Scheda n. 11
Parte E – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari					
Individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari - Individuazione dei copri idrici presenti nella zona	Regioni	APAT	19/08/2004	Ogni 6 anni	Schede n. 12 - 13

ALLEGATO 2 - ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CAPO 1 - ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

- a) Le attività incluse nella tabella 1, colonna B) scaricano acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente semprechè rispettino integralmente le condizioni poste nelle colonne C) e D).
- b) I limiti in AE di cui alle colonne C) e D) rappresentano il limite massimo entro cui gli scarichi delle attività elencate nella colonna B) sono da considerarsi assimilati ad acque reflue domestiche. Ai fini del presente capo per la valutazione del carico in AE, 1 AE può corrispondere ad un richiesta chimica di ossigeno (COD) pari a 130 g al giorno od ad un volume di scarico pari a 200 l/giorno facendo riferimento al valore più alto.
- c) I limiti di cui alla lettera b) sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del SII e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte. Il carico deve essere riferito a quello in ingresso all'impianto di depurazione.
- d) Per i nuovi impianti di depurazione si deve far riferimento ai dati di carico di progetto; le modalità di calcolo ed i criteri assunti sono riportati nella documentazione sottoposta all'ente autorizzante.
- e) L'Autorità competente può motivatamente abbassare i limiti di cui alle colonne C) e D) in relazione alle condizioni specifiche del sistema di collettamento e depurazione e/o del recettore finale.
- f) Per lo scarico in pubblica fognatura è comunque necessario il rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dal gestore del SII ed approvati dall'AATO. Nel caso lo scarico conferisca in rete fognaria servita da impianto di depurazione con potenzialità superiore a 15.000 AE, previo parere positivo del gestore del SII, il limite di 100 AE può essere elevato a 200 AE.

TABELLA 1. – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche			
Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.			
A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti per lo scarico in pubblica fognatura (2)	Condizioni vincolanti per lo scarico fuori dalla pubblica fognatura
1	Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche.		
2	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicapri, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 101 comma 7 lettera -b- e tabella 6-allegato 5 del decreto legislativo)		(1g)
3	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento		(1g)
4	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione		(1a) (1b) - Carico < = a 100 AE
5	Lavorazione e conservazione di pesce carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata, o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve)	Carico < = a 100 AE	(1b) Carico < = a 100 AE

TABELLA 1. – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche

Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.

A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti per lo scarico in pubblica fognatura (2)	Condizioni vincolanti per lo scarico fuori dalla pubblica fognatura
6	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini	Carico < = a 100 AE	(1b) (1h) Carico < = a 100 AE
7	Produzione di prodotti di panetteria	Carico < = a 100 AE	(1b) Carico < = a 100 AE
8	Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata	Carico < = a 100 AE	(1b) Carico < = a 100 AE
9	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	Carico < = a 100 AE	(1b) Carico < = a 100 AE
10	Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè, acque minerali e di sorgente, bevande analcoliche	Carico < = a 100 AE	(1b) Carico < = a 100 AE
11	Produzione e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate. Produzione di olio da olive, escluse comunque le acque di vegetazione.	Carico < = a 100 AE	(1b) Carico < = a 100 AE
12	Grandi magazzini – Supermercati – Ipermercati – Centro commerciali	Carico < = a 100 AE	Carico < = a 100 AE
13	Alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, residence, case per ferie, ostelli della gioventù	Carico < = a 200 AE	Carico < = a 200 AE
14	Rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi fissi, agriturismi affittacamere, case e appartamenti di vacanza, residence d' epoca		
15	Casa di riposo (senza cure mediche)		
16	Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina		
17	Bar, caffè, gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione		
18	Mense e fornitura di pasti preparati		Carico < = a 100 AE
19	Servizi all' infanzia, Asili nido, Istruzione primaria e secondaria di primo grado		
20	Istruzione secondaria di secondo grado. Istruzione universitaria	(1c)	(1c)
21	Laboratori di analisi e studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi	(1c)	(1c) Carico < = a 100 AE
22	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili		
23	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)		
24	Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg.	(1d)	(1d)
25	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza		
26	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	(1e), (1f)	(1e), (1f)
27	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali	(1e), (1f)	(1e), (1f)
28	Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti .	Carico < = a 100 AE	Carico < = a 100 AE

NOTE ALLE CONDIZIONI VINCOLANTI DI ASSIMILAZIONE DI CUI ALLE COLONNE C e D

1. Il rispetto delle presenti condizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:

- limite sul livello dei solidi sospesi è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore finale;
- deve essere presente un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale;
- le sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc.) sono smaltite non come acque reflue;
- senza lo scarico di sostanze solventi;
- il limite sul livello delle sostanze ad azione disinfettante o conservante è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore;
- lo scarico per lo svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione;
- in caso di scarico in corpi idrici superficiali è necessaria la predisposizione, quando prevista dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie;
- deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta;

2. L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura (colonna C).

CAPO 2. DISPOSIZIONI PER LO SCARICO SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA IMPIANTI CON CARICO MINORE OD UGUALE A 100 AE

2.1 GENERALITÀ.

- a) Fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera b), per il trattamento degli scarichi di acque reflue domestiche, con carico minore od uguale a 100 AE, sono ritenuti idonei, ai sensi dell' art. 100 comma 3 del decreto legislativo, per lo scarico sul suolo, i trattamenti di cui al presente capo.
- b) Il comune su specifica richiesta del titolare dello scarico può ritenere, caso per caso, idonei anche trattamenti diversi dalle tipologie impiantistica elencate al presente capo, rimanendo comunque confermate anche per queste tipologie di impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento.
- c) Le acque reflue devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno degli edifici o abitazioni, con esclusione di immissione di acque meteoriche.
- d) Fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera b) lo smaltimento avviene mediante chiarificazione per sedimentazione ed ossidazione. Con chiarificazione in vasca settica bicamerale o tricamerale, o di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante subirrigazione o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili), o con altro soluzione tecnica che sia ritenuta idonea dal comune, a parità del livello di tutela ambientale ed igienico sanitaria.
- e) Le sezioni dell' impianto che, attuano la dispersione nel suolo del refluo, garantendone la richiesta fase di ossidazione sono parte integrante dell'impianto stesso e non si costituiscono come apparato di scarico.

2.2 VASCHE SETTICHE BICAMERALI E TRICAMERALI

- a) Le vasche settiche, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono essere costruite a regola d'arte, per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, per permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato. Le vasche settiche devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrato ed devono avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare problemi di sicurezza disturbi igienico sanitari.
- b) Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.
- c) L'ubicazione deve essere generalmente esterna ai fabbricati e comunque, conformemente a quanto autorizzato nei permessi a costruire, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile.
- d) Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali il dimensionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo (5÷10 litri per AE); la capacità media è per 10÷15 persone, con dotazione di 150 ÷200 litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).

e) L'estrazione del fango viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell' impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento) .

2.3. VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF.

a) Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrato, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

b) Le vasche settiche di tipo Imhoff devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

c) Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali nel dimensionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti. Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per AE; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250-300 litri complessivi;

d) Per l'ubicazione delle vasche settiche di tipo Imhoff valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche bicamerali o tricamerali.

e) Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali per il compartimento del fango si hanno 100-120 litri per AE, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri per AE , con una estrazione all'anno;

f) L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell' impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento);

2.4 . DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE.

a) Il liquame è addotto alla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, nella condotta o rete disperdente. Le modalità di immissione nella condotta disperdente devono essere tali da garantire un' alimentazione uniforme e regolare sulla rete disperdente. La condotta disperdente è in genere costituita da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati di idoneo materiale ed idonea struttura, coperti superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.

b) La condotta viene posta in trincea profonda circa 60-70 cm e larga almeno 40 cm, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando opportuni accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento della trincea. La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

c) Le trincee con condotte disperdenti sono poste fuori da strutture che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere < 1 metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci

deve essere una distanza minima di 30 metri qualora queste siano esposte al rischio di percolamento dei reflui.

d) Lo sviluppo della condotta disperdente, deve essere in funzione della natura del terreno. L'argilla compatta è da ritenersi materiale non adatto alla dispersione; di seguito si riportano comunque elementi di riferimento:

<i>sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per AE</i>	<i>sabbia grossa e pietrisco: 3 m AE</i>	<i>sabbia sottile con argilla: 5 m AE</i>	<i>argilla con un po' di sabbia: 10 m AE</i>
---	--	---	--

e) La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due sistemi disperdenti deve essere di circa 30 metri.

f) Per l'esercizio si controllerà che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che l'alimentazione sia regolare ed uniforme, che non aumenti il numero degli AE ed il volume di liquame giornaliero disperso.

2.5 PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO (per terreni impermeabili).

a) Il liquame è addotto nella condotta disperdente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1 -1,5 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente;

b) Le due condotte, aventi pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati, di idonea sezione e materiale (del diametro di circa 10-12 centimetri, aventi lunghezza di circa 30-50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 centimetri), coperti superiormente da tegole o da elementi di pietrame. Devono essere adottati opportuni accorgimenti affinché il terreno dello scavo che ricoprirà la trincea non penetri nei vuoti del sottostante pietrisco. Deve essere predisposto un idoneo sovrassetto al fine di evitare qualsiasi avvallamento della trincea. La condotta può essere ramificata o svilupparsi su più file.

c) Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati 2-4 metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

d) La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.

e) Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2-4 metri per AE. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.

f) Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo per garantirne la protezione.

CAPO 3 – ULTERIORI INDICAZIONI

1. Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definiti dal presente regolamento e/o dalla legge regionale (quali BOD, COD, consumi idrici), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico in AE sulla base delle dimensioni volumetriche dell' insediamento e sul suo numero dei vani, e la loro destinazione, valutati sulla base dei criteri tecnici utilizzati per la progettazione degli stessi e dettati dalla buona norma tecnica dell' edilizia residenziale.

(c) Ai sensi dell' art. 19, comma 7, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d' utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico

TABELLA N. 3 - Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque marino costiere				
CORPO IDRICO RECETTORE LO SCARICO			normali	sensibili
DIMENSIONI DELL' INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO			≤10.000 AE	
SISTEMI IMPIANTISTICI (b)		note	A	B
1	Fossa bicamerale , tricamerale o Imhoff + grigliatura fine + condotta sottomarina conforme alle disposizioni di cui all' art. 18 comma 2 della LR 20/2006.		x	
2	Fossa bicamerale , tricamerale o Imhoff e filtro percolatore, fanghi attivi, o biodischi		X	
3	Fossa bicamerale , tricamerale e impianti ad areazione prolungata		X	
4	Trattamento primario + impianto ANOX-OX			X
5	Impianto biologico + fitodepurazione			X
6	Impianto biologico + stagno di finissaggio o chiariflocculazione	(a)		X
7	Impianto a cicli alternati spaziali o temporali		X	X
NOTE (a) L'utilizzo di stagni o lagunaggi e' da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell'ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune. (b) ai sensi dell' art. 19, comma 7, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d' utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico				

3 Su specifica richiesta del titolare dello scarico l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico , può ritenere, caso per caso, idoneo il trattamento appropriato proposto anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elencate nelle tabelle 2 e 3 del presente allegato, ovvero non corrisponde alla taglia dimensionale per la quale è raccomandato, rimanendo comunque confermate anche per questo impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

CAPO 2. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE

2.1. GENERALITÀ

1. Il programma di manutenzione e gestione (d'ora in avanti denominato PMG) è costituito dal complesso delle attività necessarie:

- a) ad un controllo regolare, efficace e tempestivo dei rendimenti del processo depurativo;
- b) ad assicurare nel tempo l' integrità, la funzionalità ed efficienza degli impianti attraverso le richieste azioni di verifica e manutenzione ordinaria e straordinaria,

2. Detto programma è predisposto dal gestore dell' impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo per ogni impianto di trattamento in ragione delle seguenti caratteristiche:

- a) potenzialità nominale dell'impianto come risultante dall' autorizzazione allo scarico;
- b) strutturazione impiantistica e tipologia dei processi depurativi attuati nell' impianto;
- c) caratteristiche dei sistemi di controllo del processo depurativo e di funzionamento degli impianti;
- d) stato di conservazione delle strutture e degli impianti.

3. Per ogni impianto deve essere reso disponibile un registro d' impianto che riporti:

- a) le caratteristiche generali dell' impianto ivi compresa una sua planimetria;
- b) una sintesi del PMG;
- c) la registrazione delle operazioni di attuazione del PMG con l' indicazione della data, dell' impresa e degli operatori che hanno effettuato le stesse.

ALLEGATO 4 – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE AGROALIMENTARI E DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE

CAPO 1. DIMENSIONAMENTO DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEI MATERIALI PALABILI

1. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui all'allegato 2 del d.p.g.r. 32/R/2006. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metriquadri della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

2. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

- a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1;
- b) le cosiddette «fosse profonde» dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

3. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

CAPO 2. CRITERI E MODALITA' PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI PALABILI, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI

1. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nel presente capo.

2. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, le cui superficie è calcolata secondo quanto previsto dal capo 1, comma 1, con le seguenti caratteristiche:

- a) avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;

- b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;
- c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

3. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.

4. Per il dimensionamento della capacità di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento all'allegato 3 del d.p.g.r. 32/R/2006 e al capo 1, commi 2 e 3.

5. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie. La collocazione dell'accumulo non è ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici e non può essere ripetuta nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

6. Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma 5, l'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'art. 2, comma 1, lettera m) del presente regolamento è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La collocazione dell'accumulo non è ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici e non può essere ripetuta nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

7. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati al capo 3 del presente allegato.

CAPO 3. CRITERI E MODALITA' PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI

1. Lo stoccaggio dei materiali non palabili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel capo 2, comma 1 del presente allegato.
2. Per il dimensionamento dei volumi stoccati dei materiali non palabili, si fa riferimento all'allegato 3 del d.p.g.r. 32/R/2006.
3. Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche.
4. I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono prevedere un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.
5. Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento.

6. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

7. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

8. Per i nuovi contenitori di stoccaggio per materiali non palabili:

a) deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori ed il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo ;

b) il volume non può essere superiore a 1000 metri cubi con una altezza massima di 8 metri;

c) è vietata la nuova localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

9. I contenitori nuovi per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

a) novanta giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;

b) centoventi giorni per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.

10. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

11. Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

CAPO 4. COMUNICAZIONE

1. La comunicazione presentata dalle imprese con produzione e/o utilizzazione superiore a 6000 chilogrammi di azoto al campo per anno di effluenti da allevamento contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:

1) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi all'allegato 2 del d.p.g.r. 32/R/2006;

2) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti;

3) volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento l'allegato 3 del d.p.g.r. 32/R/2006 e tenendo conto degli apporti meteorici;

4) tipo di alimentazione e consumi idrici;

5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.

c) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento:

- 1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture; attrezzature ed impianti zootecnici;
- 2) volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
- 3) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio.
- d) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento:
 - 1) superficie agricola utilizzata aziendale, attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento;
 - 2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
 - 3) ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
 - 4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti;
 - 5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

2. Piano di Utilizzazione agronomica - P.U.A.

2.1 Le imprese con produzione e utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare oltre la comunicazione il PUA basato sulla equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti e le uscite di elementi nutritivi

$$Nc + Nf + An + (Fc \times Kc) + (Ko \times Fo) = (Y \times B)$$

Nell'equazione (algoritmo di calcolo) sopra riportata i termini a sinistra rappresentano le voci di apporto azotato alle colture, i termini a destra le voci di asporto. Le perdite di azoto sono prese in considerazione attraverso i coefficienti di efficienza della fertilizzazione (Kc e Ko).

Si precisano di seguito i contenuti dei singoli termini dell'equazione:

2.2 Al primo membro dell'equazione di bilancio compaiono gli apporti azotati alle colture da quantificare nel modo seguente:

- **Nc** = disponibilità di N derivante da precessioni colturali

E' opportuno evidenziare come quantità significative di azoto assimilabile dalla coltura successiva si riscontrano dopo la coltura della erba medica o di un prato di lunga durata (maggiore di 5 anni).

In tali casi devono essere considerati forniture dell'ordine di:

- 60 kg, per medicai diradati;
- 80 kg, per medicai di 3 anni in buone condizioni e prati di oltre 5 anni;
- 30-40 kg, per prati di trifoglio e prati di breve durata

Inoltre quando i residui colturali hanno un rapporto Carbonio/Azoto superiore a 30, l'immobilizzazione dell'azoto diventa predominante. L'azoto assimilabile per la coltura successiva si riduce nel caso di interrimento di paglie di cereali o stocchi di mais rispettivamente di 30 Kg/ha e di 40 Kg/ha;

- **Nf** = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame dell'anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell'azoto apportato.

- **An** = apporti naturali, consistenti in:

• fornitura di azoto dal suolo. L'azoto disponibile nel suolo è collegato con il tenore di materia organica, il cui tasso di mineralizzazione varia con la tessitura, il regime termico e

idrico e l'intensità delle lavorazioni. In Italia i tenori di materia organica sono molto variabili, ma generalmente, escludendo le aree di più recente bonifica in cui è presente anche torba, i valori sono compresi tra 1% e 3%: valori superiori sono valutati come elevate dotazioni. Il Codice di Buona Pratica Agricola stima che nel periodo di più accentuata mineralizzazione (dalla primavera all'autunno) la materia organica possa fornire 30 kg di azoto assimilabile per ogni unità percentuale di materia organica nel suolo. La disponibilità effettiva di questi quantitativi deve essere proporzionata alla durata del ciclo colturale e valutata in considerazione dell'entità delle precipitazioni. A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti indici:

- cereali autunno vernini: 3/5 dell'azoto mineralizzato;
- bietola e girasole: 2/3 dell'azoto mineralizzato
- sorgo: 3/4 dell'azoto mineralizzato
- mais: l'intero ammontare
- ortive: 3/5 dell'azoto mineralizzato
- perenni: l'intero ammontare

Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche. L'apporto di azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa 10-20 kg per ettaro e per anno.

- **Fc** = quantità di N apportata col concime chimico o minerale;
- **Kc** = è il coefficiente di efficienza¹ relativo agli apporti di concime chimico (Fc). In genere si considera il 100 % del titolo commerciale del concime azotato;
- **Fo** = è la quantità di N apportata con il concime organico (effluenti zootecnici, fanghi di depurazione, ecc.);
- **Ko** = è il coefficiente di efficienza¹ relativo agli apporti di fertilizzante organico (Fo).

Esso varia

in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle strutture del suolo (Ai fini del calcolo del bilancio dell'azoto, per efficienza di fertilizzazione si intende l'efficienza di recupero, data dal rapporto tra l'azoto recuperato nei tessuti vegetali e quello applicato). L'obiettivo di ottimizzare gli apporti, al fine di conseguire la massima efficienza d'impiego dei diversi tipi di fertilizzanti, comporta l'individuazione di coefficienti di efficienza specifici a scala aziendale o territoriale. In caso di liquami, in assenza di determinazioni specifiche, i valori di riferimento di Ko si ottengono secondo le indicazioni contenute negli schemi 1 e 2 di cui all'allegato 4 del Regolamento 32/R/2006 .

Al fine di contenere le perdite, il PUA deve prevedere epoche e modalità di distribuzione dei liquami atte a garantire, per i liquami delle specie zootecniche più comuni e per le diverse tessiture dei suoli, valori di Ko a scala aziendale non inferiori a quelli di media efficienza riportati nello schema n 2 sopracitato

Per i letami, il coefficiente di efficienza va assunto pari almeno al 40%.

2.3 Al secondo membro dell'equazione di bilancio compaiono le asportazioni colturali, nella formula $Y \times B = \text{Fabbisogno di Azoto kg/ha}$ dove Y indica la produzione attesa dalla coltura e B il contenuto in azoto dei prodotti ottenuti dalle colture.

2.4 Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, è previsto per le aziende di cui al decreto legislativo 59/2005, l'obbligo di predisporre un Piano di Utilizzazione Agronomica basato sulla equazione di bilancio sopra riportata.

CAPO 5. COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

1. La comunicazione di cui all' articolo 29, comma 1, lettera c) presentata dalle imprese con produzione e/o utilizzazione di effluenti zootecnici superiore a 3000 e inferiore a 6000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento contiene almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentate legale nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali centri di attività ad essa connessi;
- b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento;
- c) la consistenza dell'allevamento, la specie e la categoria degli animali allevati;
- d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
- e) l'indicazioni relative alle rotazioni effettuate in azienda e alle produzione medie ottenute nel corso dell'ultimo triennio/rotazione.

2. La comunicazione che le aziende di cui all' articolo 28, comma 1 devono presentare ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentate legale, nonché l'ubicazione dell'azienda agroalimentare dalla quale provengono le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentate legale nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali centri di attività ad essa connessi;
- b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, l' attestazione del relativo titolo d'uso, l' identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo delle acque reflue;
- c) la descrizione delle attività aziendali di trasformazione che producono acque reflue comprendente l'indicazione delle quantità annue di materia prima lavorata e l'indicazione dei quantitativi di acque reflue prodotte annualmente;
- d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue prodotte;
- e) le indicazioni relative alle rotazioni colturali effettuate in azienda;
- f) le tecniche, i volumi e le epoche di spandimento delle acque reflue in relazione alle colture e/o ai terreni ai quali vengono applicate.

CAPO 6. DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO DELLE ACQUE REFLUE AGROALIMENTARI. FABBISOGNI IRRIGUI COLTURE.

1. Le acque reflue agroalimentari destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere le acque reflue agroalimentari nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nel presente regolamento.

2. I contenitori devono:

- a) essere tali da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire l'omogeneizzazione delle acque reflue agroalimentari stesse;
- b) essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno;
- c) essere dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in considerazione del volume di acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle colture e alla durata della stagione irrigua, prevedendo un periodo minimo di stoccaggio pari a 90 giorni;

d) garantire l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

3. I contenitori delle acque reflue agroalimentari possono essere ubicati anche a di fuori dell'azienda che le utilizza ai fini agronomici purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque come gli effluenti zootecnici o con rifiuti.

4. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue agroalimentari si fa riferimento a quanto previsto al presente allegato, per gli effluenti non palabili, al capo 3, commi 5, 6, 7, 8, lettere a) e c), ed 11.

5. I fabbisogni irrigui delle principali colture irrigate di riferimento ai fini della distribuzione delle acque reflue agroalimentari, di cui all' articolo 28 comma 6, sono riportati nella seguente tabella

A	B
COLTURA	FABBISOGNI IRRIGUI (m ³ /ha)
mais	3.500
sorgo	2.100
colture industriali (media)	2.100
barbabietola	1.200
tabacco	3.000
ortive (media)	2.500
patata	1.200
altre solanacee	3.000
cucurbitacee	2.500
foraggere	2.500
vite	1.200
olivo	1.000
fruttiferi	2.400

CAPO 7. ACQUE DI VEGETAZIONE

Sezione 7.1 - A. *Dati contenuti nella comunicazione di cui all' art.31 comma 3*

La comunicazione presentata ai sensi dell'art. 31, comma 3 del presente regolamento deve contenere:

A. Dati del legale rappresentante, dati e caratteristiche del frantoio:

- nominativo del legale rappresentante;
- denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
- tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
- tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);
- produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi;
- giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
- produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi.

B. Dati relativi ai siti di spandimento:

- a. periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
- b. quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito;
- c. nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
- d. superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso;
- e. numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito.

C. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio:

- a. titolare del contenitore di stoccaggio;
- b. volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in metri cubi;
- c. localizzazione (indirizzo, comune, provincia);
- d. tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

D. Allegati alla comunicazione:

Devono essere allegati alla comunicazione:

- a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:
 1. i contenuti della legge n. 574/1996;
 2. le disposizioni di cui al presente regolamento;
 3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
 4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
- b) la relazione tecnica riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.
- c) la dichiarazione, nella quale il titolare del sito di spandimento si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:
 1. i contenuti della legge n. 574 del 1996;
 2. le disposizioni di cui al presente regolamento;
 3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali; e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
 4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

Sezione 7.2 - Dati contenuti nella relazione tecnica di cui all' articolo 31, comma 3

I dati della presente sezione costituiscono parte integrante della comunicazione della sezione 7.1.

A. SITO OGGETTO DI SPANDIMENTO**1. Identificazione del sito**

- 1.1 titolare del sito di spandimento;
- 1.2 identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (Comune foglio di mappa particelle);
- 1.3 superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.

2. Pedologia

- 2.1 pH;
- 2.2 stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla «Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità» dell'Istituto

sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi «bassa» e «molto bassa»).

2.3 Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).

3. Geomorfologia

3.1 Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.

4. Idrologia

4.1. Ove presente la falda temporanea specificare la sua profondità;

4.2. Profondità della prima falda permanente;

4.3. Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicare la loro denominazione;

4.4. Bacino idrografico di riferimento.

5. Agroambiente

5.1 Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali;

5.2 Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.

B. TRASPORTO E SPANDIMENTO

a. Denominazione, indirizzo, telefono , fax della ditta che esegue il trasporto.

b. Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo agronomico.

c. Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.

d. Modalità di spandimento.

e. Specifica delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo spandimento/interramento.

C. CARTOGRAFIA

a. Corografia scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio riportante:

1) l'indicazione dei siti di spandimento evidenziati in rosso o altro colore idoneo;

2) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;

3) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.

b. Estratto di mappa catastale riportante:

1) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso;

2) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.

ALLEGATO 5 – ACQUE METEORICHE DILAVANTI

CAPO 1 DEFINIZIONE E CALCOLO DELLA SUPERFICIE SCOLANTE

1. La superficie scolante da utilizzarsi per il calcolo del volume dei diversi tipi di AMD è da riferirsi all'insieme delle superfici impermeabili o parzialmente permeabili dalle quali si originano AMD a potenziale rischio di trascinamento di inquinanti.
2. Ai fini del calcolo della superficie scolante non sono presi in considerazione i tetti, delle attività di cui alla tabella 5, qualora sia dimostrato che non danno oggettivo rischio di trascinamento di sostanze inquinanti,

CAPO 2. PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE AMD

Il Piano deve contenere almeno la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:
 - 1.1. l'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
 - 1.2. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle AMD e delle AMPP provenienti dalle superfici scolanti;
 - 1.3. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia;
 - 1.4. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia;
 - 1.5. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;
2. una relazione tecnica che illustri:
 - 2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento
 - 2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti
 - 2.3. la potenziale caratterizzazione delle diverse tipologie di AMD risultanti dalle superfici dilavanti;
 - 2.4 il volume annuale presunto di acque di prima pioggia da raccogliere ed allontanare,
 - 2.5 il volume annuale presunto di ulteriori aliquote di AMD successive alle AMPP da raccogliere ed allontanare
 - 2.6 le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste per le acque di cui al punto 2.3
 - 2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata
 - 2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati
 - 2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto
3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:
 - 3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti
 - 3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle AMD
 - 3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali

Tab. 5 . Elenco delle attività di cui all' art. 2 comma 1 lett. e) comma 1 della LR 20/2006 e disposizioni correlate

A	B
	Tipo di attività svolta in via principale
1	Le attività di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n°. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC);
2	Le attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi.
3	Gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia
4	I centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
5	I depositi e le attività soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui al punto 1;
6	Le attività industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; e/o di carta e cartoni
7	Le attività per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili
8	Le attività per la concia delle pelli
9	Le attività per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare
10	Aziende in cui si svolgono le produzioni di cui alla tabella 3A dell' allegato 5 al decreto legislativo

ALLEGATO 6 – SCARICATORI DI PIENA E FOGNATURE BIANCHE**CAPO 1. INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI GLI SCARICATORI DI PIENA ED TERMINALI DI SCARICO DELLE CONDOTTE BIANCHE DELLE FOGNATURE SEPARATE**

1. Le informazioni richieste ai sensi dell' articolo 45 del presente regolamento sono riportate nella tabella 6.

Tab. 6 . Identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate					
A		B	C	D	E
TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI		CLASSI			
		A1	A2	B1	B2
1	codice di identificazione	X	X	X	X
2	coordinate topografiche del punto di scarico (sistema Gauss-Boaga)	X	X	X	X
3	comune	X	X	X	X
4	denominazione dell' agglomerato o sua parte servita	X	X	X	X
5	diametro o dimensioni della conduttura di scarico		X	X	X
6	diametro o dimensioni della fognatura a valle della sezione di distacco dello scaricatore		X	X	X
7	presenza e tipologia di trattamento delle AMPP	X	X	X	X
8	per le fognature separate presenza di scolmo delle AMPP verso la condotta di nera	X			
9	tipologia ed eventuale denominazione del corpo recettore	X	X	X	X
10	denominazione bacino idrografico prossimale e distale di destinazione	X	X	X	X
11	elenco degli scarichi di acque reflue industriali allacciati nella parte di rete servita a monte della sezione di distacco dello scolmatore			X	X
12	per ogni singolo scarico del punto 11 elenco del sostanze pericolose addotte nello scarico come risultante del ciclo produttivo; e volume di annuale di acque di scarico;				X
13	impianto di depurazione a servizio della rete o della porzione di rete servita dallo scolmatore		X	X	X
14	Indicare se lo scolmatore è a servizio della rete o è di un by – pass da impianto di depurazione		X	X	X

ALLEGATO 7 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DA IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E AD USO DEL SII

CAPO 1. DEFINIZIONI:

1. Ai fini dell' applicazione delle disposizioni di al presente allegato sono vincolanti le seguenti definizioni:

a) agenti potabilizzanti: sostanze utilizzate nel processo di potabilizzazione nella concentrazioni minime necessarie alla migliore gestione del processo stesso in base alla buona norma tecnica.

b) condizioni di torbida del corpo idrico: ai fini del presente regolamento condizioni di portata caratterizzate da una presenza di materiali solidi sospesi presenti, espressi come torbidità (FTU), superiori a 100 FTU e comunque superiori 30 per cento rispetto alle condizioni di torbidità tipiche della portata di morbida.

CAPO 2. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fatte salve le disposizioni di cui all' art. 49 commi 4 e 5, le caratteristiche delle quali-quantitative delle acque rilasciate; e le modalità spazio temporali della loro restituzione e poste in relazione con le caratteristiche delle acque riceventi devono comunque garantire il raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e/o per specifica destinazione del corpo idrico recettore ed inoltre rispettare le condizioni indicate al capo 3

CAPO 3. CONDIZIONI DI RILASCIO

1. Gli agenti potabilizzanti rilasciati sottoforma di solidi sospesi sono ammessi, unitamente al carico di solidi sospesi di origine naturale, nelle acque rilasciate nella misura massima complessiva come definita al punto 2.

2. Nelle acque di restituzione rilasciate, da impianti di potabilizzazione di acque superficiali ad uso del servizio idrico integrato, in corpi idrici fluenti in condizione di torbida non deve essere incrementato il trasporto solido del corpo idrico secondo la relazione

$$Q_{ri} \times SST_{ri} \leq Q_i \times SST_{fp}$$

Q_{ri} = portata (l/sec) del rilascio;

SST_{ri} = solidi sospesi totali delle acque di rilascio (espressi come mg/l);

Q_i = portata (l/sec) prelevata dall'impianto,

SST_{fp} = solidi sospesi totali del corpo idrico fluente dove le portate sono intese in l/sec e i SST in mg/l

e comunque si fissa un valore massimo di solidi sospesi totali nel rilascio in caso di acqua non torbida che non deve essere superiore a 50 mg/l .

3. Le singole sostanze o elementi, presenti o risultanti nei composti potabilizzanti come sopra definiti, restano quando valutate singolarmente sottoposte alle disposizioni di cui all' art. 48, comma 4 del presente regolamento.